

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo - Presidente

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, al (OMISSIS), presso il prof. avv. (OMISSIS), dal quale e' rappresentato e difeso in virtu' di procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del presidente p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma, alla (OMISSIS), presso gli avv. (OMISSIS), dai quali e' rappresentata e difesa in virtu' di procura speciale a margine del controricorso,

- controricorrente -

e

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avv. (OMISSIS), unitamente all'avv. FRANCESCO BORZA, dal quale e' rappresentato e difeso in virtu' di procura speciale per notaio (OMISSIS);

- intimato -

e

(OMISSIS) e (OMISSIS) S.R.L.;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 546/07, pubblicata il 5 febbraio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 ottobre 2015 dal Consigliere  
Dott. Guido Mercolino;

udito l'avv. (OMISSIS) per il ricorrente e l'avv. (OMISSIS) per la (OMISSIS) S.p.a.,

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi,  
il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - La (OMISSIS) S.p.a., esercente un'attività di primario rilievo, a livello nazionale, nel settore della produzione e della commercializzazione di prodotti alimentari, convenne in giudizio la (OMISSIS) S.r.l., operante nel medesimo settore con un proprio salumificio, nonché (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo inibirsi agli stessi il compimento di atti di concorrenza sleale e disporsi la pubblicazione della sentenza, con la condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio.

A sostegno della domanda, espose che il (OMISSIS), già dirigente alle sue dipendenze e successivamente assunto presso l'impresa concorrente, aveva posto in essere un tentativo di storno di dipendenti in favore di quest'ultima, avendo diffuso, ancor prima della cessazione del rapporto di lavoro, false informazioni sullo stato della società e sul prossimo licenziamento del personale, ed avendo in seguito provveduto, unitamente al (OMISSIS), a contattare altri dipendenti, prospettando loro uno speciale compenso ove fossero riusciti a farsi seguire da collaboratori di pari livello.

1.1. - Si costituirono la (OMISSIS) ed il (OMISSIS), i quali contestarono la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

Intervenuta la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS), il giudizio fu dichiarato interrotto e riassunto nei confronti della medesima società, al dichiarato scopo di conseguire un titolo azionabile nei confronti della stessa, nell'ipotesi in cui fosse tornata in bonis.

1.2. - Con sentenza del 7 maggio 2003, il Tribunale di Roma accolse la domanda.

2. - L'impugnazione proposta dal (OMISSIS) e' stata rigettata dalla Corte d'Appello di Roma, che con sentenza del 5 febbraio 2007 ha dichiarato invece inammissibile il gravame incidentale proposto dal (OMISSIS).

Premesso che all'epoca dei fatti le due società operavano indubbiamente in rapporto di concorrenzialità, dedicandosi entrambe alla commercializzazione di prodotti alimentari in favore di una clientela almeno potenzialmente comune, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha ritenuto incontestato che dopo il licenziamento dalla (OMISSIS) il (OMISSIS) avesse rivestito presso la (OMISSIS) funzioni di componente del consiglio di amministrazione e di consigliere delegato. Ha rilevato inoltre che i testimoni indicati dall'attrice avevano confermato l'assunzione da parte del (OMISSIS) di comportamenti volti chiaramente a screditare la (OMISSIS) ed i suoi vertici aziendali, in funzione del tentativo di sottrarle il massimo numero di collaboratori, ritenendo invece ininfluenti le contrarie dichiarazioni rese dai testi indicati dai convenuti, i quali si erano limitati ad affermare di non essere a conoscenza dei predetti comportamenti, senza però riferire elementi dai

quali potesse desumersi la falsità di quanto riportato dai testi dell'attrice. Ha ritenuto quindi provata la compartecipazione dell'appellante all'attuazione di un disegno complessivo tendente a consentire alla (OMISSIS), mediante lo storno di dipendenti, l'utilizzazione delle conoscenze e della rete di contatti creata dalla (OMISSIS), precisando che tale obiettivo era stato perseguito dal (OMISSIS) attraverso dichiarazioni volte a screditare i vertici aziendali ed apprezzamenti negativi in ordine alla situazione della società, nonché mediante il tentativo di creare difficoltà operative alla (OMISSIS), sollecitando nei dipendenti atteggiamenti contrari ai loro doveri, con l'intento di avvantaggiarsi della posizione di mercato dell'attrice, attraverso l'appropriazione degli elenchi della clientela e dei distributori normalmente utilizzati dalla stessa. Sulla base di tali comportamenti, ha ritenuto infine indubitabile l'intenzione dei convenuti di danneggiare l'impresa concorrente, al fine di sottrarle la posizione di mercato.

3. - Avverso la predetta sentenza il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. La (OMISSIS) resiste con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. Il curatore del fallimento della (OMISSIS) non ha svolto difese scritte. Il (OMISSIS) e l' (OMISSIS) non hanno svolto attività difensiva.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2598, 2697 e 2727 c.c. e dell'articolo 115 c.p.c., nonché l'omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che la sentenza impugnata ha ommesso di indagare in ordine alla sussistenza dell'animus nocendi, inteso come specifico intento di danneggiare la struttura produttiva del concorrente, la cui prova incombeva all'attrice. La Corte di merito, oltre ad aver trascurato le deposizioni rese dai testimoni da lui indicati e le risultanze dell'interrogatorio formale reso dal legale rappresentante della (OMISSIS), gli ha ascritto condotte che non trovano riscontro nelle deposizioni rese dai testi indicati dall'attrice: essa, infatti, gli ha addebitato l'avvenuta formulazione di proposte di lavoro ad alcuni dipendenti della (OMISSIS), che furono peraltro rifiutate, la richiesta degli elenchi dei clienti, di cui egli era già in possesso in qualità di direttore commerciale, e la diffusione di apprezzamenti negativi nei confronti dei vertici aziendali, smentita dalle dichiarazioni rese dai testi in ordine ai giudizi positivi da lui espressi nei confronti del presidente della (OMISSIS). Nel ravvisare uno storno di dipendenti, la sentenza impugnata non ha considerato che lo stesso costituisce un'attività lecita, a meno che non evidenzi l'intento di danneggiare l'altra azienda in misura eccedente il normale pregiudizio derivante dalla perdita di dipendenti in conseguenza della loro scelta di lavorare presso un'altra impresa, e sia posto in essere con modalità non giustificabili alla luce dei principi della correttezza professionale. Essa, infine, non ha considerato che il divario imprenditoriale, commerciale e di forze lavorative esistente tra le due società era tale da escludere in radice la configurabilità dell'intento di ledere l'efficienza dell'impresa altrui a vantaggio della propria.

1.1. - Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

La sentenza impugnata ha infatti addebitato al ricorrente il compimento di atti di concorrenza sleale riconducibili al disposto dell'articolo 2598 c.c., n. 3, avendone accertato la compartecipazione all'attuazione di un disegno complessivo volto a consentire all' (OMISSIS) di utilizzare, mediante lo storno di dipendenti, le conoscenze e la rete di contatti creata dalla (OMISSIS). A tale conclusione la Corte di merito è pervenuta sulla base di una motivazione giuridicamente corretta ed immune da vizi logici, conferendo preminente rilievo alle deposizioni rese dai testimoni indicati dall'attrice, dalle quali era emerso che il (OMISSIS) aveva tenuto una pluralità di comportamenti chiaramente finalizzati a sottrarre il maggior numero possibile di collaboratori, rilasciando dichiarazioni volte a screditare i vertici aziendali, diffondendo apprezzamenti fortemente negativi in ordine alla

situazione complessiva della società, sollecitando i dipendenti a tenere atteggiamenti contrari ai loro doveri, ed appropriandosi degli elenchi della clientela e dei distributori normalmente utilizzati dalla società di provenienza.

Nel contestare il predetto apprezzamento, il ricorrente non è in grado di indicare le lacune argomentative o le incongruenze dell'iter logico seguito dalla sentenza impugnata, ma si limita ad insistere sugli elementi contrari emergenti dallo interrogatorio formale della controparte e dalle deposizioni dei testi da lui indicati, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione dei vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, una nuova valutazione delle prove acquisite, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui è conferito in via esclusiva il potere d'individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la conclusione e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. a plurimis, Cass., Sez. 1, 4 novembre 2013, n. 24679; Cass., Sez. 5, 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass., Sez. 3, 9 agosto 2007, n. 17477).

1.2. - La natura delle condotte accertate, oggettivamente caratterizzate dalla diffusione di notizie pregiudizievoli per l'immagine della (OMISSIS) e soggettivamente idonee a rivelare l'intento di appropriarsi della rete di agenti e collaboratori dalla stessa creata per la commercializzazione dei propri prodotti, consente di ritenere giustificata la qualificazione dello storno di dipendenti come attività contraria ai principi di correttezza professionale.

È pur vero, infatti, che la mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra non è di per sé sufficiente ad integrare gli estremi di un illecito concorrenziale, occorrendo che l'induzione degli altrui dipendenti ad abbandonare l'impresa di appartenenza per aggregarsi alla propria organizzazione abbia avuto luogo con modalità tali da evidenziare il proposito dell'imprenditore di vanificare lo sforzo d'investimento del suo antagonista, determinando nel mercato un effetto confusorio, o discreditante, o parassitario tale da consentire a chi lo cagiona di appropriarsi dei frutti dell'attività di chi lo subisce (cfr. Cass., Sez. 1, 23 maggio 2008, n. 13424; 9 giugno 1998, n. 5671; 3 luglio 1996, n. 6079). Ma sono proprio queste le finalità che la sentenza impugnata ha attribuito al comportamento complessivamente tenuto dal (OMISSIS), da essa ritenuto contrario alle regole di una leale concorrenza, in quanto volto a gettare il discredito sulla situazione aziendale della (OMISSIS) e sull'affidabilità dei suoi dirigenti, al fine di attrarre a sé il personale del settore commerciale della concorrente, in modo da poterne utilizzarne il patrimonio di conoscenze e di contatti per lo sviluppo dell'attività del suo nuovo datore di lavoro.

1.3. - Altrettanto corretta deve ritenersi la qualificazione come illecito concorrenziale della condotta consistente nell'appropriazione dei tabulati recanti i nominativi dei clienti e dei distributori della (OMISSIS), non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza, fatta valere dal ricorrente, che i predetti nominativi fossero già conosciuti da lui stesso e dagli altri dipendenti trasferitisi presso la (OMISSIS): questa Corte ha già avuto modo di chiarire, infatti, che, in caso di sviamento di clientela realizzato attraverso l'utilizzazione delle informazioni riguardanti i rapporti dell'impresa concorrente con i clienti, la normale accessibilità di tali notizie ai dipendenti non è di per sé sufficiente ad escludere la configurabilità della concorrenza sleale, qualora le stesse, come nella specie, siano per loro natura riservate, e quindi destinate a non essere divulgate al di fuori dell'azienda (cfr. Cass., Sez. 1, 30 maggio 2007, n. 12681; 20 marzo 1991, n. 3011).

1.4. - Quanto poi all'elemento soggettivo dell'illecito, non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto adeguatamente assolto dall'attrice l'onere di fornire la relativa prova, in virtù del rilievo che le condotte specificamente addebitabili al (OMISSIS) ed all' (OMISSIS)

risultavano di per se' idonee ad evidenziare l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente, al fine di sottrarle la posizione di mercato.

In tema di storno di dipendenti, questa Corte ha infatti precisato recentemente che, ai fini dell'individuazione dell'*animus nocendi*, consistente nella volonta' di appropriarsi, attraverso un gruppo di dipendenti, del metodo di lavoro e dell'ambito operativo del concorrente, e' sufficiente il perseguimento del risultato di ottenere un vantaggio competitivo a danno di quest'ultimo, mediante una strategia volta ad acquisire uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro e a svuotare l'organizzazione concorrente di specifiche risorse operative mediante la sottrazione del *modus operandi* dei propri dipendenti e delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi acquisite, nonche' dell'immagine in se' di operatori di un certo settore (cfr. Cass., Sez. 1, 4 settembre 2013, n. 20228; 8 giugno 2012, n. 9386). E' stata dunque ritenuta superflua la prova di un'attivita' di convincimento specificamente finalizzata ad indurre al trasferimento il personale dell'impresa concorrente, il cui svolgimento nella specie puo' ritenersi d'altronde accertato, alla luce delle modalita' di attuazione della condotta anticoncorrenziale, che, in quanto concretasi nella diffusione di apprezzamenti negativi in ordine alla situazione economica dell'azienda concorrente ed all'affidabilita' dei suoi dirigenti, risultava indubbiamente destinata a svolgere una funzione persuasiva nei confronti dei destinatari.

1.5. - Nessun rilievo puo' infine assumere, nell'individuazione dell'*animus nocendi*, la differenza riscontrabile tra le dimensioni delle due imprese, trattandosi di un elemento di natura oggettiva che non viene in considerazione neppure ai fini dell'accertamento del rapporto di concorrenzialita', che rappresenta il presupposto indefettibile dell'illecito in esame; tale situazione postula infatti il contemporaneo esercizio di una medesima attivita' industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, ai fini del quale non occorre che le imprese operino allo stesso livello economico, ma e' sufficiente che la loro attivita' incida su una clientela comune, da intendersi come insieme dei consumatori che esprimono il medesimo bisogno di mercato, si' da potersi ritenere che una delle stesse possa ricevere danno dall'ingresso e dall'espansione dell'altra nel settore cui entrambe si rivolgono o prevedibilmente si rivolgeranno (cfr. Cass., Sez. 1, 26 aprile 1978, n. 1940; 27 giugno 1975, n. 2517; 14 dicembre 1973, n. 3400).

2. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli articoli 115 e 246 c.c., nonche' l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di valutare le deposizioni rese dai testi indicati da esso ricorrente, ed in particolare quella del teste (OMISSIS), in quanto lo stesso aveva una controversia pendente con la (OMISSIS), senza considerare che tale circostanza non rientra tra le cause che escludono la capacita' di testimoniare.

2.1. - Il motivo e' infondato.

La sentenza impugnata non ha affatto omesso di prendere in esame le deposizioni rese dai testimoni indicati dal (OMISSIS), avendole specificamente menzionate, ma avendone escluso l'idoneita' ad inficiare le contrarie dichiarazioni dei testi indicati dall'attrice, alla stregua del loro contenuto, consistente nella mera affermazione di non essere a conoscenza dei comportamenti addebitati al ricorrente, e della mancata segnalazione di circostanze tali da indurre a dubitare dell'attendibilita' degli altri testimoni. Soltanto ad *abundantiam* la Corte di merito ha fatto poi riferimento alla controversia in atto tra la (OMISSIS) ed il (OMISSIS), cosi' come ad altre circostanze riguardanti altri testi, al fine non gia' di escludere la capacita' di testimoniare degli stessi, ma solo di esprimere dubbi in ordine all'attendibilita' delle loro dichiarazioni, e cio' conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimita', secondo cui l'interesse che determina l'incapacita' di testimoniare, ai sensi dell'articolo 246 c.p.c., e' solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che legittima la

proposizione di una domanda giudiziale o l'intervento in giudizio, mentre l'interesse di mero fatto che il teste puo' avere ad un determinato esito della controversia, in relazione ad altro giudizio vertente tra lui ed una delle parti, puo' incidere esclusivamente sulla valutazione dell'attendibilita' e delle risultanze della deposizione, riservata in via esclusiva al giudice di merito (cfr. Cass., Sez. lav., 23 giugno 2006, n. 14612; 12 maggio 2006, n. 11034; 16 giugno 2003, n. 9652).

3. - Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della (OMISSIS) e del fallimento, che si liquidano come dal dispositivo. La mancata costituzione degli altri intimati esclude invece la necessita' di provvedere al regolamento delle spese processuali nei loro confronti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali in favore della (OMISSIS) S.p.a. e del fallimento della (OMISSIS) S.r.l., che si liquidano per ciascuna parte in complessivi Euro 8.200,00, ivi compresi Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Fallimenti e Società